



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

ORDINANZA DEL PRESIDENTE n. 7 del 01/02/2018

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

VISTA la Legge n. 84/94 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito della circoscrizione territoriale di relativa competenza, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;

VISTO il regolamento per gli accosti approvato dalla Capitaneria di porto con Ordinanza n. 59 in data 6 luglio 1999;

VISTE le precedenti ordinanze n. 9 del 2.5.2013 e n. 10 del 2.9.2015 recanti – tra l'altro - la disciplina delle operazioni portuali presso le banchine pubbliche nel porto di Ancona secondo principi di concorrenza tra gli operatori economici e massima incentivazione alla produttività;

PRESO ATTO CHE la precedente ordinanza n. 10 del 2.9.2015 disciplinava anche, unitamente alla precedente ordinanza n. 5 del 7.3.2014, l'assetto operativo delle aree demaniali nella zona doganale della darsena Marche del porto di Ancona, con ripartizione, tra tutti gli operatori interessati, degli spazi disponibili al deposito temporaneo dei contenitori sbarcati o da imbarcare;

RITENUTO di emanare nuova e organica disciplina delle operazioni portuali presso le banchine pubbliche nel porto di Ancona, che sostituisca le disposizioni già emanate con le precitate ordinanze 9/2013 e 10/2015, disposizioni che dalla data di emanazione della presente cesseranno pertanto di avere validità;

CONSIDERATO che le ordinanze sopra citate manterranno invece validità per quanto concerne la ripartizione, tra tutti gli operatori interessati, degli spazi disponibili al deposito temporaneo dei contenitori sbarcati o da imbarcare;

PRESO ATTO che sono destinate a banchine pubbliche le banchine n. 21, 22, 24, 26 e che, attualmente, stante i lavori di ristrutturazione in corso per la banchina n. 22, e le limitazioni d'uso stabilite per la banchina 24, sono utilizzabili le banchine n. 21 e 26;

10

PRESO ATTO che le imprese portuali hanno utilizzato per le operazioni portuali di imbarco/sbarco/movimentazione containers la banchina n. 26, adiacente alle aree di deposito e nel cui ambito sono posizionate le gru semoventi di loro proprietà;

PRESO ATTO degli elementi logistico-operativi emersi in ordine all'utilizzo delle banchine pubbliche e ai traffici su di esse movimentati a tutto il 2017;

RAVVISATA l'esigenza di adeguare, in forza di tali nuovi elementi, le disposizioni operative, nonché le modalità di applicazione dei canoni di utilizzo delle banchine pubbliche del porto di Ancona;

ACQUISITE le valutazioni del Comitato di Gestione nella seduta del 17.1.2018

ORDINA

Art.1

Utilizzazione degli accosti pubblici

L'utilizzo degli accosti pubblici delle banchine 21, 22, 24, 26 è riservato in via esclusiva alle operazioni portuali relative alle navi da carico lavorate da imprese portuali in possesso dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge n. 84/94 non concessionarie di banchine demaniali, secondo modalità e criteri di precedenza contenuti nel Regolamento accosti approvato dalla Capitaneria di porto in premessa indicato; ferma restando l'applicazione dell'art. 18, comma 7, della L. 84/94, al fine di evitare possibili perdite di produttività del porto e conseguenti attese di navi in rada, si fanno salve situazioni eccezionali di impossibilità oggettiva di utilizzo delle banchine in concessione non dipendenti dalla volontà del concessionario, da valutarsi da parte dell'Autorità.

La preferenzialità degli accosti alle banchine pubbliche sarà stabilita con successivo apposito provvedimento previa valutazione di concerto con la Capitaneria di porto.

Art.2

Disciplina rilascio nulla osta

L'impresa portuale che intende utilizzare una banchina pubblica per effettuare operazioni portuali dovrà ottenere il preventivo **nulla osta** dalla Autorità di Sistema Portuale ed essere in possesso di autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali nel porto di Ancona e quindi dei requisiti previsti dall'ordinanza n. 1/2016, e successive modificazioni.

La richiesta di **nulla osta** deve essere presentata all'Autorità almeno una settimana prima dell'arrivo stimato della nave.

Il **nulla osta** può anche essere richiesto e concesso con una validità non superiore a un anno, in relazione al programma presentato dal richiedente, nel caso di operazioni

standardizzate, o comunque ripetute nel tempo; in tal caso, nel periodo di validità del **nulla-osta**, per ogni approdo è sufficiente una semplice informativa come da modello allegato (all. A) sottoscritta anche dal PFSO per gli aspetti di security e che l'impresa deve trasmettere - secondo istruzioni impartite dall'Autorità - entro 24 ore o comunque entro un giorno lavorativo prima dell'arrivo della nave, con rinvio alla documentazione già in possesso dell'Autorità di Sistema Portuale, fermo restando l'obbligo di integrazione/aggiornamento in occasione di variazioni significative delle attività, della merce o delle attrezzature impiegate.

Alla richiesta di **nulla osta** dovrà essere allegata la seguente documentazione in originale o copia conforme:

- a) elenco mezzi operativi da impegnare nelle operazioni e copia delle relative certificazioni di conformità e, nel caso di gru semoventi, dei verbali di verifica periodica per apparecchi di sollevamento, precisando se detti mezzi sono di proprietà, ovvero in leasing, in locazione o comodato per un periodo non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.M. 31 marzo 1995 n. 585 e producendo la documentazione a supporto; ovvero dichiarazione di voler usufruire degli appalti di servizi delle imprese portuali in possesso di autorizzazioni di tipologia C o D ai sensi del regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi nel porto di Ancona: in tal caso sarà allegata la documentazione sulla disponibilità dei mezzi operativi e relative certificazioni prodotta dall'impresa appaltatrice dei servizi;
- b) elenco del personale dipendente incaricato delle operazioni sulla banchina pubblica;
- c) elenco di altre eventuali imprese autorizzate interessate allo svolgimento delle operazioni accessorie e complementari;
- d) documento di valutazione dei rischi, ovvero documento di valutazione dei rischi da interferenza redatto in conformità all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e sottoscritto per accettazione ed attuazione dai responsabili di tutte le imprese impegnate nelle medesime operazioni;
- e) nominativo del responsabile e/o del coordinatore delle operazioni.

Art. 3

Ripristino stato banchina dopo le operazioni

Al termine delle operazioni - entro il termine massimo di 24 ore o comunque entro l'ora di arrivo programmato della successiva nave alla medesima banchina - l'impresa portuale interessata dovrà ripristinare le condizioni di agibilità, piena fruibilità e sicurezza, provvedendo anche alla rimozione di tutte le attrezzature impiegate, delle merci temporaneamente depositate, degli eventuali residui del carico, degli imballaggi ecc.; in caso di mancata esecuzione delle operazioni di pulizia/rimozione o di intervento insoddisfacente in relazione alle vigenti normative di tutela ambientale e/o di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, l'impresa verrà diffidata a provvedervi e fintanto che l'intervento non sarà ultimato, all'impresa non sarà consentito di operare sotto qualsiasi forma presso una banchina pubblica.

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di effettuare interventi d'ufficio a carico del soggetto inadempiente, rivalendosi sulla fideiussione depositata, senza

necessità di ulteriori comunicazioni o atti di messa in mora, nulla potendo eccepire l'inadempiente per alcun titolo o ragione.

Art. 4 Sosta mezzi di sollevamento

È vietata la sosta sulle banchine pubbliche dei mezzi di sollevamento e dei mezzi di lavoro, quando non sono operativi, fatte salve le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 22/2016 e salva la facoltà di deroga da parte dell'Autorità per soddisfare particolari e temporanee esigenze di natura commerciale rappresentate dall'impresa interessata.

Art. 5 Banchina n. 26

Gli operatori interessati, nel rispetto degli art. 9 e 19 del vigente regolamento accosti di cui all'ordinanza n. 59/99 della Capitaneria di porto, avranno cura di disporre gli ormeggi delle unità navali alle estremità della banchina medesima, allo scopo di consentire, ove possibile, l'ormeggio contemporaneo di due navi.

Art. 6 Canoni di utilizzo – norme generali

Per l'utilizzo degli accosti pubblici le imprese portuali autorizzate sono tenute al pagamento dei canoni giornalieri nelle misure e con le modalità di applicazione stabilite al successivo articolo 7.

I termini "giorno" e "giornaliero", ai fini delle disposizioni relative al canone dovuto, sono da intendersi come "periodo della durata di 24 ore che decorre dal momento di accosto della nave, e successivi periodi di pari durata".

I canoni saranno rivalutati, dall'inizio di ciascun anno, a partire dall'1.1.2019, in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

Per il primo giorno di accosto della nave autorizzata il canone dovrà essere corrisposto interamente anche se la durata della permanenza della nave in banchina fosse minore di 24 ore.

Per i giorni successivi al primo, il canone applicato sarà rispettivamente del 25%, 50%, 75% o 100% del canone giornaliero, rispettivamente per utilizzi pari o inferiori a tranche di 6, 12, 18 o 24 ore.

Il canone sarà dovuto dalla data di accosto a quella di completa liberazione della banchina come da precedente art. 3.

L'Autorità si riserva la facoltà di non rinnovare - o di revocare – il **nulla osta** di cui all'art. 2 della presente Ordinanza alle imprese che risultassero non in regola con la corresponsione del canone di utilizzo, nulla potendo eccepire l'inadempiente per alcun titolo o ragione. E ciò fatta salva la facoltà per l'Autorità di rivalersi, per il recupero dei canoni e relativi accessori, sulla cauzione prestata dall'impresa portuale in sede di ottenimento della autorizzazione ex art. 16 L. 84/94.

Art. 7
Canoni di utilizzo – modalità applicative e opzioni

Banchina n. 21	Canone giornaliero	euro 300,00
Banchina n. 22	Canone giornaliero	euro 450,00
Banchina n. 24	Canone giornaliero	euro 200,00

Il canone giornaliero dovuto da una impresa per il primo giorno (prime 24 ore dall'accosto) di utilizzo di una banchina pubblica copre anche l'utilizzo della banchina da parte della stessa impresa per nave/i diversa/e successiva/e alla prima, che concluda/no le operazioni entro 24 ore dall'accosto della prima nave.

In tal caso – fermi tutti gli altri obblighi previsti - non è dovuto ulteriore canone di utilizzo da parte dell'Impresa.

Qualora invece l'utilizzo da parte della seconda (o terza, ecc.) nave prosegua nella giornata successiva, questa sarà convenzionalmente considerata come prima giornata di accosto ai fini della applicazione del canone e, segnatamente, del comma 4 del precedente art. 6.

Banchina n. 26	Canone giornaliero	euro 673,00
-----------------------	--------------------	-------------

Tenuto conto che il canone giornaliero di utilizzo della banchina n. 26, come sopra stabilito, è calcolato in base alle caratteristiche della intera banchina di oltre 300 ml. di lunghezza, mentre le navi che vi accostano sono risultate avere dimensioni molto diverse, dagli 80 ai 228 ml, e tenuto altresì conto che la quantità di contenitori movimentati dalle imprese per le singole navi è a volte esigua, con conseguente breve durata dell'accosto (anche di poche ore), si stabilisce quanto segue.

L'Impresa, al momento della richiesta di nulla osta per il singolo approdo o – in caso di titolarità di nulla osta annuale – di presentazione della informativa dell'arrivo della nave, dovrà optare per una delle seguenti modalità di determinazione del canone:

- a) Applicazione all'Impresa del canone giornaliero, e quindi per 24 ore dall'accosto, di euro 673,00, indipendentemente dalla lunghezza della nave, con facoltà di utilizzare la banchina, o il tratto di banchina, anche per ulteriori navi che accostino nell'arco temporale sopra indicato senza addebito di ulteriore canone per tali navi successive, fermo l'obbligo per esse di richiesta di nulla osta o di trasmissione di informativa e in generale di adempimento degli altri obblighi previsti.

Per una nave successiva, il cui approdo inizi, ma non si esaurisca, nell'arco delle 24 ore per le quali si è optato per la presente modalità, l'impresa può confermare l'opzione a) o può scegliere l'opzione b) che segue.

Qualora l'impresa confermi l'opzione a) questa continuerà, senza soluzione di continuità, per altre 24 ore allo scadere delle precedenti, fermo restando che la nuova giornata sarà considerata come "primo giorno di accosto" ai fini del calcolo del canone, come da art. 6, comma 4.

Qualora invece scelga l'opzione b), il canone per l'utilizzo della banchina da parte di tale nave sarà calcolato come di seguito indicato e, ai sensi dell'art. 6, commi 4, 5, 6 di cui sopra, sarà considerata convenzionalmente, per tale nave, come prima giornata di accosto, quella che inizia allo scadere delle 24 ore precedenti.

Resta fermo, per l'impresa che scelga la presente opzione a), l'obbligo del rispetto del vigente regolamento accosti di cui all'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 59/99, e quindi di disporre gli ormeggi delle unità navali alle estremità della banchina 26 allo scopo di consentire, ove possibile, l'ormeggio contemporaneo di due navi (anche di diverse imprese).

Resta altresì stabilito che la scelta dell'opzione a) non implica che la banchina sia "riservata" all'impresa qualora questa non la utilizzi effettivamente per le operazioni portuali: in tal caso la banchina potrà essere utilizzata da altre imprese.

- b) Applicazione **alla nave** del canone giornaliero, e quindi per 24 ore dall'accosto, di euro 673,00 con le seguenti riduzioni:
- b.1. meno 30% per le navi di lunghezza pari o inferiore a m. 142
 - b.2. meno 10% per le navi di lunghezza pari o inferiore a m. 160.

Qualora la nave mantenga l'utilizzo della banchina per più di 24 ore dall'accosto, il canone per l'ulteriore durata dell'accosto sarà determinato in ragione della durata di tale ulteriore utilizzo, come stabilito al comma 5 dell'art. 6, e dettagliatamente come segue:

- ulteriore utilizzo fino a sei ore: 25% del canone applicato per le prime 24 ore;
- ulteriore utilizzo fino a dodici ore: 50% del canone applicato per le prime 24 ore;
- ulteriore utilizzo fino a diciotto ore: 75% del canone applicato per le prime 24 ore;
- ulteriore utilizzo fino a ventiquattro ore: 100% del canone già applicato per le prime 24 ore.

La differenza tra le opzioni a) e b) è che la prima consente, a fronte del pagamento dell'intero canone giornaliero senza le eventuali riduzioni connesse alle dimensioni della nave, di usufruire della banchina per tutta la prima giornata dall'accosto anche per altre eventuali navi successive che terminino il lavoro entro tale giornata.

Qualora, al momento della richiesta di nulla osta per il singolo approdo, l'impresa ometta l'esercizio dell'opzione, sarà applicata d'ufficio la modalità b).

L'opzione, come sopra esercitata dall'impresa o, in mancanza, applicata d'ufficio, è vincolante e non può essere modificata.

Le imprese interessate forniranno, subito dopo la fine di ciascun mese, la statistica mensile riepilogativa delle operazioni effettuate per ogni nave che ormeggerà alla banchina pubblica, secondo le indicazioni di dettaglio che l'Autorità curerà di diramare, e comunque indicando sempre l'opzione - già esercitata - per la modalità a) o b) di cui sopra.

Art. 8
Procedure e disposizioni

Le imprese portuali che operano sulle banchine pubbliche sono obbligate all'attuazione delle misure di security previste dai vigenti piani approvati per le facility 3B e 3D.

Art. 9
Emanazione – Pubblicità – Disposizioni precedenti

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

Essa sarà resa pubblica con affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, pubblicazione sul suo sito internet (pagina "Ordinanze"), e divulgazione tra i principali soggetti istituzionali e tra gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

Le disposizioni della presente Ordinanza sostituiscono, in materia di operazioni sulle banchine pubbliche, quelle delle precedenti ordinanze 9/2013 e 10/2015.


Art. 10
Osservanza e sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri



Alla AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
e, p.c. CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

Oggetto: Informativa di lavoro su banchina pubblica-Impresa _____

La sottoscritta Impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 L.84/94, giusta autorizzazione in data _____ valida fino al _____, in possesso di Nulla Osta ad operare sulle banchine pubbliche rilasciato il _____ ai sensi dell'Ordinanza _____, comunica l'utilizzo della banchina pubblica per l'esecuzione delle seguenti operazioni portuali.

PERIODO OPERAZIONI						
Data e ora inizio operazioni	GIORNO		DALLE		ALLE	
Data e ora ultimazione prevista	GIORNO		DALLE		ALLE	
Banchina n°						
GRU UTILIZZATE		IMPRESA DETENTRICE GRU				
	IP					

DATI MERCE						
Tipologia	CONTAINERS	Quantità sbarco		Quantità imbarco		Quantità totale
			0		0	0

--

La sottoscritta Impresa Committente delle operazioni in oggetto dichiara quanto segue:

- 1) si impegna a corrispondere alla Autorità di Sistema Portuale il canone di utilizzo previsto;
- 2) si impegna, al termine delle operazioni, a liberare l'area operativa della banchina da attrezzature e materiali di risulta;
- 3) si impegna in caso di danni procurati alle strutture della banchina a segnalare il fatto alla autorità Portuale;
- 4) si impegna e si rende responsabile, in qualità di Committente delle operazioni, dell'autorizzazione delle misure di prevenzione previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- 5) dichiara espressamente di essere a conoscenza delle norme contenute nel Port Facility Security Plan per la Facility 3B -ediz. Giugno 2012 - Facility 3D- ediz. Settembre 2015, e degli obblighi posti a carico della medesima relativi all'apprendimento delle misure di security, che saranno attuate come di seguito indicato;
- 6) dichiara di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni di cui all'Ordinanza n. _____ disciplinanti l'utilizzo della banchina pubblica e di impegnarsi a rispettarle.

DATI IMPRESA			
DPFSO/Coordinatore			
Recapito/i telefonico/i			
DATI NAVE			
Nome Nave/Bandiera			
S.S.O. nominativo/recapito telefonico			
Livello sicurezza	Livello 1	Livello 2	Livello 3
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DELIMITAZIONE FACILITY UTILIZZATE			
Trasenne mobili		(barrare tipologia)	
<input type="radio"/>		Recinzioni fisse <input type="radio"/>	
CONTROLLO ACCESSI			
Numero addetti per turno			
CONTROLLO MERCI PROVVISTE			
Numero addetti per turno			
Modalità di controllo			
Modalità di controllo merce depositata in banchina ed in attesa di imbarco			

Ancona,

L'IMPRESA
Timbro e Firma